



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N. 12 DEL 15/04/2020

OGGETTO: Disposizioni emergenza Covid 19

IL SINDACO

Premesso che

- 1) Il numero dei cittadini risultati positivi in San Pietro Vernotico è aumentato nei giorni scorsi, soprattutto a causa di focolai o luoghi di contagio esistenti fuori dal perimetro urbano ma che hanno interessato nostri concittadini che ivi svolgono attività lavorativa. Gli ultimi dati (peraltro non completi in attesa di alcuni riscontri), portano il Comune di San Pietro Vernotico dalla fascia 6/10 contagiati a quella successiva, per cui si ritiene necessario adottare misure di dettaglio certamente in linea con le disposizioni di cui alla normativa vigente, ma più puntuali e stringenti;
- 2) Il d.p.c.m. del 10.4.2020 ha disposto che resta vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza, salvo comprovati motivi di necessità;
- 3) Con ordinanza nr.11 del 14.3.2020, in una fascia oraria pomeridiana dei giorni dispari della settimana, è stato previsto l'utilizzo di alcune zone in Campo di Mare per finalità specifiche dettate soprattutto da ragioni mediche;
- 4) Le forze di Polizia Locale operanti sul territorio sono esigue rispetto alle necessità del momento, per cui si appalesa la necessità di limitare i giorni e gli orari in cui è possibile effettuare lo spostamento nelle seconde case in Campo di Mare, anche se possibile nei soli casi in cui ricorrano ragioni idonee a giustificare siffatto spostamento;
- 5) Occorre allo stesso modo regolamentare le modalità di esercizio dello svolgimento di attività motoria, nonché il legittimo diritto a portare a

passaggio il cane, considerando che si è avuta contezza che sul territorio comunale vi sono persone che passeggiano in lungo ed in largo adducendo come motivazione proprio le esigenze fisiologiche del proprio cane;

- 6) Secondo la normativa sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, ma non si ritiene giustificato spostarsi più volte durante la giornata per l'acquisto di generi alimentari o di prima necessità, fermo restando che la Giustizia Amministrativa ha ritenuto legittimo il provvedimento che consente di uscire da casa per tali finalità solo alcuni giorni la settimana ed in maniera contingentata (misura questa che si auspica di non dover adottare se vi è maggiore responsabilità da parte dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti tenendo conto delle reali necessità);
- 7) si ritiene opportuno individuare i soggetti legittimati a svolgere attività agricole, tenendo conto dei chiarimenti pervenuti all'Ente;

tutto ciò premesso, visto il Tuel e la normativa emergenziale attualmente in vigore,

ordina

- a) E' consentito ai proprietari di seconde case in Campo di Mare di ivi recarsi per eseguire in giardini di abitazioni esistenti in campo di Mare misure fitosanitarie o lavorazioni per contrastare il batterio della Xylella fastidiosa, per lo stretto tempo necessario ad effettuare le lavorazioni ed i trattamenti predetti. Tale attività è eseguibile solo nei giorni da martedì a venerdì dalle ore 07,00 alle ore 13,00.
- b) Lo spostamento od il transito in Campo di Mare è consentito altresì ai proprietari di seconde case ivi ubicate nella ipotesi in cui si renda necessario eseguire lavori indifferibili ed urgenti, a tutela della pubblica e privata incolumità od igiene, ad opera di artigiani od imprese rientranti tra quelle autorizzate ex D.P.C.M. 10 aprile 2020 (in G.U. dell'11 aprile 2020, n. 97 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale). In tali ipotesi è necessario comunicare telefonicamente al Comando Polizia Locale le ragioni di urgenza, ed inviare successivamente in forma scritta via pec - protocollo@pec.spv.br.it -, sempre indirizzata al predetto Comando, nota a firma della ditta che ha eseguito le lavorazioni e/o del proprietario dell'immobile ove risultino gli interventi eseguiti, che riporti anche i riferimenti dell'impresa e le ragioni, già preannunciate telefonicamente, dell'urgenza. Sono naturalmente esonerati dal divieto di spostamento e transito i residenti in Campo di Mare o chi ivi vi dimora stabilmente, i tecnici Enel, Aqp o alle dipendenze di Enti che gestiscono pubblici servizi, gli operatori della Monteco affidataria del servizio igiene

urbana (anche ai fini dello svolgimento del servizio), gli appartenenti alla Capitaneria del Porto ed a tutte le Forze dell'ordine, i sanitari, i medici di famiglia chiamati a prestare soccorso ed assistenza, le guardie giurate. Chi risiede in Campo di Mare od ivi dimora stabilmente potrà spostarsi nei limiti consentiti dalla legislazione vigente munendosi di autocertificazione da cui possa evincersi il motivo dello spostamento. Allo stesso modo è consentito ai residenti in San Pietro Vernotico di potersi recare quotidianamente presso l'abitazione in Campo di Mare qualora ivi dimorino familiari in quarantena, al fine di assicurare loro quanto necessario;

- c) In applicazione di quanto disposto dal predetto D.P.C.M. 10.4.2020 all'art. 1 comma 1- lettera f), si precisa che e' consentito svolgere individualmente attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione, intendendosi per tale, nel nostro territorio, una distanza in metri lineari 300 dalla predetta abitazione. Il tutto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- d) È consentito spostarsi ed uscire dalla propria abitazione a piedi per portare all'aperto ed al guinzaglio cani per lo stretto tempo necessario all'espletamento delle esigenze fisiologiche dell'animale ed allontanandosi di una distanza di massimo 200 metri dalla propria abitazione di residenza o dimora;
- e) E' consentito uscire e/o spostarsi dalla abitazione di residenza o dimora per una sola volta al giorno di un singolo componente del nucleo familiare per effettuare l'acquisto di generi alimentari, di prima necessità o tra quelli consentiti dalla attuale legislazione. A tal fine è fatto obbligo ad ogni attività commerciale autorizzata (ad eccezione di chi opera nei mercati del sabato e del lunedì) di stampare ed affiggere in luogo di accesso al pubblico un avviso su carta formato A4 (ove possibile di carattere non inferiore a 36) che riporti data e numero della presente ordinanza e la dicitura: "E' AMMESSA L'USCITA DALLA PROPRIA ABITAZIONE PER UNA SOLA VOLTA AL GIORNO E DI UN SINGOLO COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE PER ACQUISTARE GENERI ALIMENTARI O DI PRIMA NECESSITA'. I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE";
- f) I proprietari terrieri, gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti ed i lavoratori dell'agricoltura sono autorizzati agli spostamenti per raggiungere i fondi agricoli ed i giardini nella loro disponibilità (a titolo di comodato, affitto, proprietà) o presso cui eseguire per conto terzi lavorazioni o trattamenti fitosanitari volti a contrastare il batterio della Xylella Fastidiosa;
- g) I soli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti ed i lavoratori dell'agricoltura sono di contro autorizzati agli spostamenti per raggiungere i campi e/o poderi e/o fondi agricoli che siano nella loro

disponibilità (in quanto proprietari e/o detentori qualificati, ovvero per conto terzi legittimati a farlo) presso cui eseguire attività di coltivazione agricola e di produzione di prodotti animali, giusta chiarimento fornito dal Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale Regione Puglia e comunicato dalla Prefettura di Brindisi con nota in uscita prot. 20537 dell'11.4.2020. Tale attività quindi non è consentita agli hobbisti;

- h) e' confermato il mercato settimanale del sabato in Piazzale Modugno e del lunedì, ove sarà possibile, come per legge, solo la vendita di generi alimentari. Si dispone che potranno esporre e vendere i prodotti alimentari solo i titolari ed assegnatari dei posti, nonché gli spuntisti che abbiano una anzianità di frequenza del mercato che risalga al 2019 od anni precedenti. E' vietato consentire esposizione e vendita a spuntisti che non abbiano registrato nel 2019 presenze nei rispettivi mercati del sabato o del lunedì. Tanto si dispone al fine di limitare la presenza di operatori e quindi il rischio di aumento di contagio;
- i) I provvedimenti adottati con il presente atto avranno efficacia sino al 03.05.2020 salvo che il mutato quadro normativo o quello epidemiologico non richiedano l'adozione di differenti misure di contenimento;

La violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione di tutte le sanzioni di Legge, ivi compresa la denuncia per violazione ex art. 650 c.p.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, alternativamente, ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia – sez. di Lecce entro n.60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro n.120 (centoventi) giorni a decorrere sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale, pubblicata sul sito del Comune. Dispone altresì che sia comunicata a mezzo pec a:

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Brindisi;

Comando Tenenza Guardia di Finanza San Pietro Vernotico

Comando Stazione Carabinieri San Pietro Vernotico

Comando Polizia Locale

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 451

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 16/04/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 16/04/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _____

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro Vernotico, 17/04/2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.